

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GAETANO PECORELLA

**La seduta comincia alle 13,55.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bertolini, Falanga, Lucidi e Paniz sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Marras, Arnoldi, Magnolfi e Lavagnini.

**Discussione della proposta di legge Senatore Maritati: Disposizioni in materia di liberazione anticipata (Approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato) (3361).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Maritati, già approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 novembre 2002: « Disposizioni in materia di liberazione anticipata ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo e che il prescritto numero di deputati ne ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna.

Ricordo altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di fissare un breve termine per la presentazione degli emen-

damenti alla proposta di legge in esame, in maniera tale da consentire una sua eventuale approvazione finale entro la seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione dell'onorevole Vitali, relatore, mi richiamo alla relazione svolta in sede referente.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle 14.45 di oggi.

Sospendo la seduta fino alle ore 15, per l'esame degli articoli e l'eventuale votazione finale del provvedimento nel caso in cui non siano approvati emendamenti in linea di principio.

**La seduta, sospesa alla 14, è ripresa alle 15,10.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e dell'emendamento Cirielli 3.1, su cui invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere.

EDMONDO CIRIELLI. Presidente, ho presentato l'emendamento perché reputo che questa norma vada a discapito della certezza della pena. Tuttavia intendo ritirarlo per disciplina di gruppo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cirielli. Nessuno chiedendo di parlare ed

essendo stato ritirato l'unico emendamento presentato, passiamo alla votazione degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia.

GIULIANO PISAPIA. Intendo motivare il mio voto di astensione in merito all'articolo 3. Ritengo che la norma che prevede l'estensione della liberazione anticipata all'affidamento in prova ai servizi sociali (come già ho espresso quando se ne è discusso in sede referente) sia assolutamente controproducente alla finalità generale dell'ordinamento penitenziario, cioè la necessità del reinserimento dei detenuti.

Non mi convince il fatto di ritenere un soggetto meritevole della riduzione di pena prevista dall'articolo 3 (e in particolare dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario) chi già beneficia di una misura alternativa al carcere. Le mie perplessità aumentano considerando che, in Assemblea, durante la votazione in prima lettura su questo provvedimento, non fu approvato un emendamento che tendeva a distinguere il soggetto che sconta la pena in carcere da quello già affidato al servizio sociale, quanto meno per quanto riguarda i tempi ed i termini della liberazione anticipata.

Allora sostenni — e l'emendamento da me presentato andava in tal senso — che la liberazione anticipata non può essere uguale tra chi sta scontando la pena in una situazione di totale restrizione della libertà personale e chi, invece, ha già la possibilità di scontare un residuo di pena in una situazione completamente diversa, praticamente di totale libertà.

Detto ciò, mi rendo conto che si tratta di un provvedimento di cui stiamo discutendo dalla scorsa legislatura, che, a parte questo aspetto, ritengo estremamente utile,

in particolare per quanto riguarda i tempi delle decisioni del tribunale di sorveglianza. Ritengo, comunque, che l'articolo 3 aggraverà tali problemi, poiché avremo un numero maggiore di richieste di liberazione anticipata.

Considerate le due esigenze di non esprimere un voto favorevole ad una norma che non condivido e di giungere il prima possibile ad una definitiva approvazione dell'intero provvedimento, dichiaro il mio voto di astensione.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Ricordo che durante la prima lettura del provvedimento, sul quale ero anche allora il relatore, ho espresso un parere contrario all'estensione della libertà anticipata ai soggetti affidati ai servizi sociali. Il testo, poi, è tornato dal Senato con questa modifica e, dopo aver riflettuto più attentamente, il mio parere inizialmente negativo si è trasformato in assenso, perché, se qualche modifica od aggiustamento deve essere compiuto, ciò deve avvenire « a monte », stabilendo confini più limitati e stringenti per l'applicabilità dei benefici della legge Gozzini. In questo caso, altrimenti, non si capirebbe per quale motivo al detenuto che fornisce prova di un comportamento corretto all'interno dell'istituto penitenziario possano essere concessi 45 giorni ogni sei mesi, mentre a chi è affidato ai servizi sociali — e deve ugualmente dare prova di essersi reinserito, ed anzi si trova in una situazione in cui è più difficile fornire tale prova, proprio perché si è già parzialmente liberi — tale beneficio non andrebbe concesso.

Credo si tratti di un segnale importante, favorevole all'omogeneizzazione del sistema e, valutandola più attentamente, credo si possa considerare la modifica apportata dal Senato come un elemento di giustizia sostanziale. Aggiungo, comunque, di avere le stesse perplessità formulate dall'onorevole Cirielli — che ringrazio per avere ritirato il proprio emendamento — in quanto l'intervento del legislatore non deve avvenire « in corsa ». Le persone che hanno già dimostrato di essersi reinserite devono essere premiate; la questione è di

non consentire l'accesso a tali benefici a chi ha reiteratamente dimostrato di non averne titolo.

Ripeto, si tratta di un intervento che il legislatore deve compiere « a monte », cercando invece di incoraggiare tutte le forme di reinserimento rendendole ancora più premiali.

SERGIO COLA. Apprezzo ciò che ha detto l'onorevole Pisapia, ma vorrei formulare un rilievo critico. L'affidamento ai servizi sociali è certamente una misura alternativa, a cui si è acceduto attraverso un giudizio favorevole, ma non comporta piena libertà, bensì una restrizione riguardante, ad esempio, l'obbligo di dimora o l'orario di uscita e di rientro a casa. Non vedo per quale motivo chi si trovi in questo stato, parziale ma pur sempre restrittivo di libertà, non debba poter ulteriormente beneficiare della liberazione anticipata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Pongo in votazione l'articolo 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

#### **Votazione nominale.**

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Senatore Maritati: « Disposizioni in materia di liberazione anticipata » *(Approvata dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato)* (3361):

*(Segue la votazione).*

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	27.

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:* Annunziata, Arnoldi, Bonito, Buemi, Carboni, Cola, Filippeschi, Finocchiaro, Fragalà, Gironda Veraldi, Lavagnini, Lussana, Magnolfi, Mancini, Marras, Mazzoni, Mormino, Pecorella, Pepe Mario, Perlini, Pisapia, Pittelli, Russo Antonio, Siniscalchi, Tarditi, Ventura Giacomo Angelo Rosario e Vitali.

**La seduta termina alle 15,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa  
il 20 dicembre 2002.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

**C. 3361**

**EMENDAMENTO**

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

Cirielli.

## ALLEGATO 2

## Progetto di legge — N. 3361

## TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).*

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 69-bis. — *(Procedimento in materia di liberazione anticipata).* — 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza ».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

## ART. 2.

*(Competenza in materia di revoca).*

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « la riduzione di pena per la liberazione anticipata, » sono soppresse e dopo le parole: « la revoca o cessazione dei suddetti benefici » sono inserite le seguenti: « nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

## ART. 3.

*(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).*

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detra-

zione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3 ».

## ART. 4.

*(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).*

1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

